

## Edizione di venerdì 29 agosto 2014

### IMPOSTE INDIRETTE

[L'affitto intercalare comporta decadenza dalla ppc](#)

di Luigi Scappini

### IVA

[Il servizio di vigilanza su navi destinate a traffici internazionali è non imponibile](#)

di Francesco Greggio

### PENALE TRIBUTARIO

[È configurabile il concorso materiale tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e la bancarotta fraudolenta impropria](#)

di Luigi Ferrajoli

### IMPOSTE SUL REDDITO

[Cedolare secca e remissione in bonis: attenzione ai contatti concordati](#)

di Leonardo Pietrobon

### CONTENZIOSO

[Roma batte Palermo 18 a 14!](#)

di Massimo Conigliaro

## IMPOSTE INDIRETTE

### **L'affitto intercalare comporta decadenza dalla ppc**

di Luigi Scappini

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6688 del 21 marzo 2014, è intervenuta nuovamente riguardo all'affitto intercalare di terreni acquisiti in via agevolata. Anche l'imposta di rendita

Nonostante la norma agevolativa abbia originato nel tempo un corposo contenzioso con conseguente ricchezza di giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la fattispecie dei contratti di affitto intercalari approda per la prima volta in Cassazione.

Preliminarmente si ricorda come **soggetti** interessati dalla norma siano rispettivamente:

- i **coltivatori diretti**;
- gli **I.a.p.** (estendendo il concetto anche alle forme societarie previste)

a condizione che siano **iscritti** alla relativa **gestione previdenziale ed assistenziale**.

Detti soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, devono procedere, in sede di stipula dell'atto notarile, a esprimere la propria volontà a fruire dell'agevolazione in oggetto. Il legislatore ha eliminato l'obbligo di presentazione della documentazione attestante i requisiti inerenti l'attività di coltivazione manuale del fondo e l'idoneità del terreno, oggetto di compravendita, alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina.

Tra le **cause di decadenza** l'articolo 7 della Legge n. 604/1974 prevede la **cessazione diretta della coltivazione del fondo** da parte dell'acquirente **entro un quinquennio** (il termine era stato elevato a 10 anni dall'articolo 28 della Legge n. 590/1965, per poi essere ricondotto agli attuali 5 anni con l'articolo 11 del D.Lgs n. 228/2001) **dall'acquisto**.

In tale fattispecie **rientra** a pieno titolo la concessione in **affitto** del terreno, **salvo** che esso avvenga nei confronti del **coniuge** o dei **parenti** entro il terzo grado o degli **affini** entro il secondo che siano a loro volta imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

La Suprema Corte, nella sentenza in rassegna, era chiamata a stabilire se rappresenta una causa di decadenza anche la concessione in affitto del terreno a mezzo di un **contratto** affitto di fondo rustico **intercalare**.

Sono tali i contratti **inerenti colture stagionali** che si realizzano allorquando il concedente, negli intervalli di tempo tra una coltura e un'altra, conceda a soggetti terzi il godimento dei terreni lasciati liberi nel periodo intercorrente tra l'ultimo raccolto a la nuova semina o piantagione.

Riprendendo quanto affermato in precedenza sempre dalla Corte di Cassazione con la **sentenza n. 13631/2004**, “*L'intercalarità, cioè, esprime l'inframmettersi di una coltura di breve ciclo all'interno della realizzazione di un prodotto dello stesso genere di più lungo ciclo, a fronte della mera stagionalità, che esprime l'inframmettersi di una coltura di ciclo breve tra il raccolto e l'impianto di altra produzione di ciclo più lungo*”.

Sulla base di tale ricostruzione del significato da attribuire al contratto intercalare, i giudici arrivano alla conclusione che, **a prescindere dalla stagionalità** dello stesso, “*nulla toglie, dal punto di vista fiscale, all'essere il contratto sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario*” con conseguente **decadenza** dall'agevolazione.

L'interpretazione fornita dalla Corte, seppur appaia rigida, non può essere criticata atteso che il dato letterale della norma è sufficientemente lineare.

A nulla vale sostenere, ad esempio, che la concessione del terreno in affitto a soggetto terzo avviene in un momento in cui comunque il terreno non sarebbe coltivato dal proprietario, in quanto *ratio* della norma è quella di consentire l'arrotondamento della proprietà al fine di sviluppare l'imprenditoria agricola quale entità operante in uno delle attività individuate dall'articolo 2135 del Codice civile.

Se così non fosse si verrebbe a creare una situazione quasi paradossale quale, del resto, quella oggetto della stessa controversia, dove l'affitto riguardava 2/3 dell'anno solare e quindi del periodo di imposta.

A chiusura si ricorda come **ulteriore causa** di decadenza, oltre al venir meno dei requisiti soggettivi, sia la circostanza che entro un quinquennio dall'acquisto il fondo venga **ceduto** intendendo con tale termine anche la permuta, come confermato dalle [R.M. n.324/E](#) e [325/E](#) del 30 luglio 2008. Al contrario, con la [R.M. n.455/E](#) del 1° dicembre 2008, l'Agenzia ha confermato l'agevolazione nel caso di conferimento dei terreni in una società di persone dove:

1. il conferente sia anche socio illimitatamente responsabile;
2. gli altri soci siano il coniuge o parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.

## IVA

---

# ***Il servizio di vigilanza su navi destinate a traffici internazionali è non imponibile***

di Francesco Greggio

Con la [risoluzione 79/E del 1 agosto 2014](#) l'agenzia ha fornito un'importante chiarimento sul trattamento di **non imponibilità Iva** per i servizi di vigilanza armata su navi mercantili in transito negli **spazi marittimi internazionali** a rischio pirateria.

In particolare la **società istante**, svolgendo servizi di protezione a tutela delle navi mercantili, nonché delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, **battenti bandiera italiana** in transito negli spazi marittimi internazionali, chiedeva all'agenzia di conoscere il trattamento Iva che le attività avrebbero dovuto seguire.

In primo luogo, l'agenzia sottolinea che la L. n. 217 del 15 dicembre 2011, (di seguito, "Legge Comunitaria 2010") ha modificato l'articolo 8-bis del Dpr n. 633/72, concernente il regime di **non imponibilità Iva** delle operazioni nel settore aeronavale. Infatti il regime di non imponibilità ai fini Iva viene esteso **solamente** alle "*cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali...*" e alle "*prestazioni di servizi direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi*".

Pertanto, con la risoluzione in oggetto, l'agenzia delle entrate **fornisce** finalmente un importante chiarimento sulla definizione di "*navigazione in alto mare*". Infatti il **regime di non imponibilità** risulta applicabile alla **duplice condizione** che le navi non solo siano "*destinate all'esercizio di attività commerciali*", ma anche a condizione che siano "*adibite alla navigazione in alto mare*".

In tal senso l'Amministrazione richiama la nota prot. n. 260 del 5 marzo 2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Ministro per gli Affari Europei – Settore legislativo, nella quale viene chiarito che **non è sufficiente** che le unità navali siano "**omologate**" a tale impiego sulla base delle loro caratteristiche strutturali, secondo la classificazione contenuta nel Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), essendo, invece, necessario che le stesse siano effettivamente utilizzate per la **navigazione in alto mare**.

Mentre in riferimento al concetto di "alto mare", lo stesso è **universalmente riconosciuto** così come disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare – richiamata anche dalla società istante – più nota come Convenzione di Montego Bay, ratificata dall'Italia

con la L.689 2 dicembre 1994. In particolare per “**alto mare**” s'intendono, ai sensi dell'articolo 86 della Convenzione, “*tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato, o nelle acque arcipelagiche di uno Stato-arcipelago*”.

Sotto il profilo delle prestazioni di servizi destinate alle navi, la lettera e *bis*) dell'art. 8 *bis* del Dpr 633/72 riconosce il regime di non imponibilità a tutti i servizi direttamente destinati a **sopperire ai bisogni** delle navi e resi direttamente all'armatore. Al riguardo l'Agenzia ricorda le pronunce della Corte di giustizia Ce (sentenza da C-181/2004 a C-183/2004), in base alle quali le operazioni, per essere attratte nel regime di non imponibilità, devono essere svolte esclusivamente per l'armatore della nave.

Nella fattispecie presentata dalla **società istante** occorre prima di tutto affermare che l'attività di vigilanza armata deve essere considerata **territorialmente rilevante** ai sensi dell'art. 7-ter, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 633/72 in quanto destinate a navi battenti bandiera Italiana. Occorre inoltre precisare che stante **l'ampiezza della disposizione** di cui all'art. 8-bis, primo comma, lett. e-bis), del Dpr n. 633/72, l'attività svolta per la protezione a tutela delle navi mercantili, nonché delle merci e dei valori sulle stesse trasportati, presenti un nesso funzionale **diretto ai fabbisogni** di una nave e che quindi **possa beneficiare** della non imponibilità in presenza dei requisiti sopra richiamati.

Per **completezza d'informazione** si ricorda che la modifica dell'art. 8-bis del Dpr n. 633/72, rispetto alla sua precedente disposizione, sta creando non pochi **disagi** alle compagnie di navigazione che effettuano trasporto passeggeri a corto raggio nel “mare territoriale”. Infatti da una parte, il **trasporto passeggeri** marittimo all'interno del comune o fra due comuni non più distanti di 25 miglia marine, è un'attività esente da imposta ai sensi dell'art.10 comma 1 p.14 del Dpr 633/73, e a monte per effetto delle intervenute modifiche le stesse compagnie vedono **addebitarsi l'imposta** sugli acquisti, **senza possibilità di detrazione**.

## PENALE TRIBUTARIO

# **È configurabile il concorso materiale tra la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e la bancarotta fraudolenta impropria**

di Luigi Ferrajoli

In tema di reati fallimentari, la Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 29921 del 12/5/2014**, è tornata ad occuparsi delle fattispecie dei reati di **bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale** (art. 216 e art. 223, primo comma, L.F.) e di bancarotta impropria (art. 223, secondo comma, n. 2, L.F.). Nel caso di specie, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in ordine al ricorso presentato sia dall'amministratore, sia dal liquidatore, condannati ambedue per entrambi i delitti.

Il Giudice di legittimità, nel rigettare il ricorso, ha innanzitutto osservato preliminarmente come i reati *de quibus* si riferiscano ad **ambiti diversi**.

Più precisamente, la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale concerne il compimento di atti di **distrazione e dissipazione** di beni societari, ovvero l'occultamento, la distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da **non consentire** la ricostruzione delle vicende societarie, tali da creare pericolo per le ragioni creditorie. A tale riguardo, non rileva la circostanza che tali atti abbiano prodotto il **fallimento**, ma è sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto.

La **bancarotta impropria**, invece, si riferisce a comportamenti dolosi che, seppure in “*nesso eziologico con il fallimento*”, non si risolvono in dissipazione o distrazione di attività, né costituiscono **pregiudizio** per le verifiche del patrimonio sociale attraverso le scritture contabili.

Sulla base di queste premesse, che delineano l’ambito di applicazione delle norme incriminatrici richiamate, la Cassazione, nell’escludere il **concorso formale**, ha invece ritenuto possibile il **concorso materiale**. Questo in presenza, oltre agli elementi constitutivi della fattispecie di cui all’art. 216 L.F., di autonomi e differenti comportamenti dolosi che siano stati causa del fallimento, “*concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società*”.

Più specificamente, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale la Cassazione ha sottolineato come tutte le scritture, incluse quelle **facoltative o “atipiche”**, possano essere oggetto materiale del **reato**, ponendo mente alla circostanza che la norma si riferisce

all'evento di insuscettibilità di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Per quanto concerne la **bancarotta fraudolenta impropria**, nella sentenza in esame viene statuito che, in tema di reati fallimentari, qualora sia riscontrabile il nesso di causalità tra la condotta e l'evento pregiudizievole, non esimono dalla responsabilità penale le eventuali dimissioni dalla carica gestoria. Ciò in considerazione del fatto che proprio a cagione della **posizione di garanzia** a cui sono tenuti sia l'amministratore, sia il liquidatore, la "distanza" che tale condotta vorrebbe attribuire al soggetto **dimissionario** rispetto all'illecita mancanza è solo apparente. Pertanto, qualora il nesso eziologico sfoci nella verificazione del danno, la responsabilità sussiste.

Inoltre, in ambito di **bancarotta societaria**, come prevista dall'art. 223, secondo comma, n. 1 della Legge Fallimentare, la Suprema Corte osserva che **ogni condotta** che incida sullo stato di dissesto maturato, aggravandolo, assume rilevanza sia ai sensi **dell'art. 41 Cod.Pen.**, che disciplina il "*legame eziologico tra il comportamento illecito e l'evento*", sia per la circostanza che il dissesto stesso non assume connotazione **istantanea** ma si manifesta "*con progressione e durata nel tempo*".

Peraltro, con riferimento alle doglianze espresse dal ricorrente in ordine alle **singole operazioni** fittizie descritte nel capo di imputazione, la Cassazione ha specificato che trattasi di questione da rigettare e persino al limite dell'**inammissibilità**, in quanto comportante una "rilettura" di accertamenti di fatto già valutati da entrambi i Giudici di merito.

Indubbiamente, siamo in presenza di una pronuncia molto importante e interessante, dal momento che non solo analizza i tratti salienti dei **reati di bancarotta** citati, ma estende il proprio ragionamento alla loro violazione sotto il profilo della qualificazione delle condotte.

Con specifico riferimento ai reati analizzati, infatti, appare importante sottolineare come la Corte di Cassazione ritenga applicabile il **concorso materiale di reati** che, è appena il caso ricordare, è configurabile nel caso in cui un soggetto realizzi, attraverso più azioni od omissioni, più violazioni di diverse norme incriminatrici (**concorso materiale eterogeneo**) ovvero della medesima disposizione (**concorso materiale omogeneo**).

## IMPOSTE SUL REDDITO

### **Cedolare secca e remissione in bonis: attenzione ai contatti concordati**

di Leonardo Pietrobon

Con la guida “[Fisco e Casa: le locazioni](#)” l’Agenzia delle entrate ha fornito una “panoramica” di sicuro interesse per quanto riguarda gli **adempimenti necessari per procedere alla corretta registrazione dei contratti di locazione** di immobili abitativi, anche alla luce delle novità introdotte:

- con il **Provvedimento del 3 gennaio 2014**, con il quale è stato esteso l’obbligo di utilizzo, dal 1° febbraio 2014, del **modello F24 ELIDE** (modello F24 versamenti con elementi identificativi) per il pagamento delle imposte relativo ai contratti di locazione;
- e con il **Provvedimento 10.1.2014 n. 2970**, con il quale è stato introdotto, a partire dal 3 febbraio 2014, il **nuovo modello RLI**, in sostituzione del precedente modello 69, per la **registrazione ed i successivi adempimenti degli stessi contratti di locazione**.

Uno degli argomenti di sicuro interesse al quale l’Agenzia ha riservato ampio spazio è rappresentato dal **regime della cedolare secca**, il quale, proposto come un “**regime impositivo di facile applicazione**”, sin da subito ha creato qualche **difficoltà operativa**, legata esclusivamente agli **adempimenti burocratici** per l’applicazione, soprattutto in riferimento ai casi di “**migrazione**” dal **regime ordinario** di imposizione.

La guida dell’Agenzia, dopo alcune conferme e considerazioni di carattere generale, dedica un capitolo alla **remissione in bonis per la cedolare secca**, ossia quella sorta di “**sanatoria**” prevista dall’**articolo 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16**, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 2012, n. 44, che **consente al contribuente in ritardo** con gli obblighi di preventiva comunicazione o con gli adempimenti di natura formale richiesti per la fruizione di benefici di natura fiscale o per l’accesso a regimi fiscali opzionali, di “**sanare**” tale **dimenticanza** versando una **sanzione pari ad € 258** in presenza degli ulteriori requisiti formali richiesti dalla norma.

Tale “**sanatoria**”, come già affermato dall’Agenzia delle entrate nella [C.M. 20 dicembre 2012 n. 47/E](#), può trovare applicazione anche in riferimento alla **mancata comunicazione all’Amministrazione finanziaria del regime della cedolare secca**; adempimento precedentemente previsto con il modello 69, oggi sostituito con il modello RLI. La guida ricorda che la remissione in bonis, anche in questo caso, si perfeziona mediante il versamento

con modello F24 della sanzione pari ad € 258,00 indicando il codice tributo “8114”.

L'accesso alla remissione in *bonis* è tuttavia subordinato all'esistenza di tutti gli altri requisiti previsti per l'accesso al regime della cedolare secca, in quanto a parere dell'Agenzia **non è sanabile un mero ripensamento** da parte del contribuente. A tal proposito, nella guida viene ricordato quanto già affermato nel citato documento di prassi, secondo cui **non è ammesso a usufruire della “sanatoria” il locatore che ha eseguito il pagamento dell'imposta di registro** (anche se in un'unica soluzione) **prima di esercitare l'opzione** per il regime della cedolare secca. Secondo l'Agenzia, **il versamento dell'imposta di registro è indice di un comportamento non coerente con la volontà di optare per la cedolare secca** che, come s'è detto, non presuppone il pagamento del tributo. Allo stesso modo non può beneficiare della remissione per l'anno in corso il locatore che abbia già pagato l'imposta di registro dovuta annualmente. A tal proposito l'Agenzia riporta due interessanti esempi utili a capire quanto è possibile accedere alla remissione in bonis:

1. **contratto di locazione con efficacia dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017**, registrato in data 15 gennaio 2014 senza opzione per la cedolare secca e **pagamento dell'imposta di registro in una singola soluzione per tutte le annualità** in data 15 febbraio 2015 per il versamento annuale 2015, in quanto la remissione in bonis non è applicabile al caso di specie;
2. contratto di locazione con **efficacia dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017**, registrato in data 15 gennaio 2014, senza opzione per la cedolare secca e **pagamento dell'imposta di registro per la sola prima annualità**. In data 15 febbraio 2015 viene presentato un modello RLI per l'applicazione della cedolare secca. In tal caso, a differenza del precedente esempio, **l'istituto della remissione in bonis è applicabile** ed è possibile ottenere l'applicazione della cedolare secca a decorrere dalla stessa annualità 2015.

La “sanatoria” deve essere formalizzata **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile**, successiva alla scadenza del termine ordinario (nell'esempio 30 settembre 2015), effettuando altresì il versamento di € 258 mediante modello F24 con codice tributo “8114”.

Particolare attenzione deve essere riservata alla remissione in bonis della cedolare secca rispetto ai **contratti concordati**, ossia quei contatti riguardanti **immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”**, per i quali è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta di registro.

**Il richiamo all'attenzione** sugli adempimenti necessari per l'accesso, in sanatoria, al regime della cedolare secca di tali tipologie contrattuali **appare doveroso**, in quanto, è prevedibile un “rincorsa” all'adozione del citato regime di favore, a fronte delle **novità normative introdotte dall'articolo 9 del D.L. n. 47/2014**, con il quale il Legislatore ha **ridotto al 10% l'aliquota impositiva**, per il **quadriennio 2014-2017**.

Sulla base degli esempi proposti dall'Agenzia e sopra riportati, si rende quindi necessario

individuare l'esatto momento in cui è possibile accedere al regime della cedolare secca, al fine di evitare di incorrere in spiacevoli errori nel modello unico.

## CONTENZIOSO

---

### **Roma batte Palermo 18 a 14!**

di Massimo Conigliaro

Non è l'**improbabile risultato** di un'amichevole estiva di calcio né quello di una partita di pallanuoto. Purtroppo si tratta degli **anni di attesa** per la trattazione di un ricorso tributario!

Qualche settimana fa, su queste colonne (si veda [Oltre ogni ragionevole durata: dopo 14 anni in CTP in attesa della prima udienza.](#)), avevamo segnalato quello che ci sembrava un primato difficilmente superabile: **14 anni di attesa** per un'udienza di primo grado in **Commissione Tributaria Provinciale a Palermo**.

Avevamo raccontato il caso e segnalato anche la circostanza che l'avviso di trattazione per il 23 settembre era stato inviato il 31 luglio, non tenendo conto che i **trenta giorni liberi prima**, previsti dalla legge, devono computare anche la **sospensione feriale**.

Sembrava un vero e proprio record negativo, in barba al principio di **ragionevole durata di un processo**, ma l'Italia è un paese dalle mille risorse. Ecco allora che veniamo a sapere da un lettore – che ringraziamo per la segnalazione – che la **Commissione Tributaria Provinciale di Roma** è riuscita a fare di meglio: **18 anni** per la fissazione dell'udienza di trattazione. Avete letto bene, diciotto anni. Non è un refuso!

Ricorso proposto addirittura in data **26 febbraio 1996** – agli albori dell'entrata in vigore del “nuovo rito” previsto dal D. Lgs. 546/92 – e udienza fissata per il prossimo 19 settembre 2014; quanto meno, stavolta, nel **rispetto del termine di 30 giorni liberi**, dal momento che l'avviso di trattazione è del 23 giugno 2014. La causa riguarda un avviso di accertamento in materia di registro.

Evitiamo di ripercorrere gli eventi che il mondo ha vissuto nei 18 anni e 6 mesi di “giacenza” del ricorso in Commissione Tributaria, certo è che viene da chiedersi come questo sia potuto accadere. E’ il **ritardo** ordinario con il quale la commissione tributaria provinciale di Roma fissa le udienze? Non è sicuramente così. Ci sono state richieste di **rinvio**? Non ci risulta. Il ricorso è stato **dimenticato** in qualche cassetto della segreteria? Chissà, ma non dovrebbe accadere. Come spiegare dunque 18 anni e mezzo di attesa? Nulla hanno potuto nemmeno i **condoni tributari** e le possibilità di **definizione di liti fiscali pendenti** nel frattempo previsti dal legislatore.

Adesso la Commissione Tributaria si troverà a giudicare una **causa** che riguarda l'imposta di

registro di una fattispecie di venti anni prima. Venti anni nei quali vi sono state altrettante leggi finanziarie e innumerevoli **modifiche normative** che renderanno sempre più complessa l'analisi del giudice, chiamato a svolgere un preventivo approfondimento di "archeologia" **tributaria** e successivamente una necessaria valutazione **ratione temporis**. Sperando che nel frattempo il contribuente sia ancora in vita, la società esistente e l'interesse alla controversia sempre attuale!

Non osiamo pensare, ovviamente, alla durata di un **eventuale appello** nonché, a quella di un giudizio di Cassazione, con tempi che potrebbero **agevolmente superare i 25 anni** complessivi di pendenza. **Allucinante**, per dirla con tutta franchezza. Difficile da spiegare a chiunque, figuriamoci se fosse uno straniero.

Immaginiamo, o forse speriamo, che alla base dei due episodi segnalati (Palermo prima, Roma oggi) non ci sia **inefficienza tout court**, ma **ragioni** quali le carenze di organico, i carichi dei ruoli di udienza particolarmente gravosi, le sospensioni dovute all'entrata in vigore di norme che hanno comportato qualche anno di *stand by*.

Il **fatto** rimane comunque **grave** ed i **tempi inaccettabili**, probabilmente idonei ad attivare ipotesi di **risarcimento del danno** dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sicuramente da segnalare all'attenzione del **Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**.

Se ad un ritardo del genere si aggiunge la circostanza che l'azione dell'esattore non si ferma con la mera proposizione del ricorso, ma necessita di un **provvedimento di sospensione cautelare** ad hoc, è facile comprendere bene la delicatezza della questione. Non sempre, peraltro, in special modo nelle commissioni tributarie con un ruolo particolarmente carico, l'udienza cautelare viene fissata in tempi compatibili con la finalità di sospensione cui tende lo stesso **art. 47 del D. Lgs. 546/92**.

Bisogna riconoscere che la recente immissione in servizio di **960 giudici tributari** sta contribuendo a smaltire l'arretrato di tante Commissioni Tributarie Provinciali (in Regionale il problema si avverte meno) e ad attenuare situazioni come quelle segnalate. E' pur vero però che, comunque lo si voglia giustificare, **18 anni** è un lasso di tempo talmente **esteso** da poter sembrare letteralmente **incredibile**. Al punto indurre il nostro lettore ad inviarci copia dell'[avviso di trattazione!](#)